

IMPOSTE SUL REDDITO***Detrazione per mobili e elettrodomestici alla luce della C.M. 29/E***

di Leonardo Pietrobon

L'**art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013** "reintroduce" la **detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**, prevedendo per i soggetti che sostengono spese di ristrutturazione detraibili ex **art. 16-bis del Tuir**, la possibilità di detrarre, in misura pari al 50%, anche le spese sostenute per **l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**, nel **limite di € 10.000**. Tale detrazione, per alcuni aspetti, rappresenta un "*déjà vu*", in quanto già in passato il legislatore, con l'**art. 2 del D.L. n. 5/2009** - ha previsto una detrazione simile, ma nella sostanza, come osservato dall'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 29/E/2013**, presenta notevoli differenze.

Il primo aspetto messo in evidenza dall'Agenzia delle entrate riguarda una **condizione funzionale** per fruizione della detrazione in commento, costituito dalla **esistenza "a monte"** di un intervento di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'**art. 16-bis del Tuir**. A tal proposito, l'Agenzia ricordando che in base alla novella normativa – con riferimento all'**art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013** – i citati interventi costituiscono presupposto necessario per la fruizione del c.d. bonus mobili, le tipologie di lavori funzionali alla nuova detrazione **non devono essere ricondotte esclusivamente alla categoria della ristrutturazione edilizia** (lett. d) dell'**art. 3 del D.P.R. n. 380/2001**), come potrebbe, invece, indurre l'interpretazione letterale della norma. Correttamente, l'Agenzia fa presente che i lavori funzionali al beneficio del bonus mobili sono, infatti, anche le opere indicate nell'**art. 3 del D.P.R. n. 380/2001** e precisamente: la **manutenzione straordinaria** (lett. b) dell'**art. 3 del D.P.R. n. 380/2001**, il **restauro e risanamento conservativo** (lett. c) dell'**art. 3 del D.P.R. n. 380/2001** effettuate **su singole unità immobiliari residenziali**. Le stesse opere possono essere eseguite anche su **parti comuni di edifici residenziali**, per i quali sono considerati detraibili anche gli interventi di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lett. a) del citato art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

Per quanto riguarda ancora la condizione funzionale di cui sopra, l'Agenzia fa presente che l'effettuazione di **interventi sulle parti comuni** condominiali **non consente** ai singoli condomini, che fruiranno pro-quota della detrazione di cui all'**art. 16-bis del Tuir**, **di acquistare mobili o grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità abitativa**. In altri termini, l'Agenzia indica la necessità di una diretta **corrispondenza tra l'immobile** (singola unità abitativa o parte comune di edifici residenziali) sul quale sono **effettuati gli interventi** edilizi e **l'immobile oggetto di arredo**. Ciò che, invece, **non è richiesto** è l'esistenza di un **collegamento specifico** tra la "parte" dell'immobile oggetto di intervento edilizio e la "zona" dell'immobile oggetto di arredo. A titolo esemplificativo, quindi, l'intervento di ristrutturazione che permette

la fruizione della detrazione del 50% può riguardare il bagno di casa e i mobili oggetto di acquisito, per i quali è ammessa l'ulteriore detrazione, possono essere relativi all'arredo della cucina, piuttosto che della camera da letto.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia in merito ai lavori di ristrutturazione funzionali al bonus mobili, sembrano, quindi, escludere i c.d. "**interventi minori**", quali ad esempio quelli finalizzati a **prevenire il rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi, quelli finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche** o quelli di **bonifica dall'amianto** e di esecuzione di opere volte ad evitare gli **infortuni domestici**, nonostante gli stessi rientrino nelle tipologie di spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir (detrazioni per ristrutturazioni edilizie).

Per quanto concerne le tipologie di **spese "agevolabili"** l'Agenzia stabilisce che sono detraibili le spese per l'acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici nuovi**, comprendendo nella prima categoria a mero titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (es. il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo, quali potrebbero essere i vasi, le candele, le lanterne ecc.

Per quanto riguarda l'individuazione dei grandi elettrodomestici, l'Agenzia delle entrate richiama l'allegato 1B del **D.Lgs. 25.6.2005 n. 151**, con il quale il legislatore ha recepito tra le altre la **direttiva 2002/96/CE**, qualificando tra i "grandi elettrodomestici": i **grandi apparecchi di refrigerazione, i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le stufe elettriche, i forni a microonde e gli apparecchi per il condizionamento, i ventilatori elettrici e le piastre riscaldanti elettriche**.

Le altre indicazioni fornite dall'Agenzia, degne di apprezzamento, riguardano da un lato l'aspetto temporale dell'agevolazione e le modalità di pagamento ammesse per la fruizione del beneficio.

Con riferimento alla prima questione, l'Agenzia afferma che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione in commento sono i medesimi che fruiscono della detrazione del 50%, e quindi i soggetti che hanno sostenuto spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26.6.2012**. Il bonus mobili spetta anche nel caso in cui il contribuente sostenga le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici prima di quelle di ristrutturazione, a condizione comunque che tali **lavori siano già in corso al momento dell'acquisto del mobile** o del **grande elettrodomestico**. Per quanto concerne la prova di esecuzione dei lavori al momento dell'acquisto del mobile, l'Agenzia ammette, nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione non siano necessarie **abilitazioni amministrative** (SCIA o DIA), una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**.